

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1969

(31<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Discussione e approvazione:

« Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario e successive modificazioni in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario » (891) (D'iniziativa dei deputati Cacciatore e Granzotto; Riccio ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 439, 441
COPPOLA, relatore . . . . .	440, 441
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	441
PETRONE . . . . .	440
TOMASSINI . . . . .	441
ZUCCALÀ . . . . .	441

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Di Benedetto, Fenoaltea, Finizzi, Follieri, Lisi, Lugnano, Leone, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Pe-

trone, Salari, Tomassini, Tropeano, Venturi Giovanni e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Bardi e Carraro sono sostituiti rispettivamente dai senatori Vignola e Varaldo.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

V E N T U R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore e Granzotto; Riccio ed altri: « Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario e successive modificazioni in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario » (891) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore e Gran-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 31<sup>a</sup> SEDUTA (19 novembre 1969)

zotto; Riccio, Simonacci, Ianniello, Napolitano Francesco, Scotti, Lobianco, Bosco, Mancini Vincenzo, Castellucci e Alessi: « Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario e successive modificazioni in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario » (891), già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

La facoltà, concessa al Ministro di grazia e giustizia nei modi di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a 200 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1966.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina degli idonei, assegnando ad essi, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico delle normali dotazioni dei competenti capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia.

C O P P O L A , *relatore*. Il disegno di legge n. 891, che è stato approvato in un testo unificato dalla 4<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati e trasmesso al Senato il 21 ottobre 1969, è la risultante di due proposte di legge, una d'iniziativa dei deputati Cacciatore (n. 1441), l'altra dei deputati Riccio ed altri (n. 1451). Il provvedimento riguarda l'estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario e successive modificazioni in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario e si riferisce al concorso per esami a 200 posti indetto con decreto ministeriale del 30 novembre 1966; in definitiva, esso tende a immettere

nell'Amministrazione giudiziaria 40 concorrenti i quali, pur essendo risultati idonei, non hanno potuto ottenere il posto.

Al di là delle considerazioni umane che, io credo, sono state rappresentate a ciascuno di noi, occorre far presente che il concorso di cui ci occupiamo fa storia a sé, in quanto, da un decennio a questa parte, tutti i concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia non sono mai riusciti a coprire i posti previsti. Esaminando l'andamento dei concorsi degli anni precedenti, riscontriamo un numero notevole di vacanze nell'organico della magistratura: a tutt'oggi ben 697.

Il disegno di legge potrebbe forse suscitare in taluno di noi delle perplessità, sia per quanto riguarda la possibilità che si costituiscano dei pericolosi precedenti, sia, soprattutto, tenuto conto dell'esiguo numero dei beneficiati dal provvedimento, per quanto riguarda l'eventuale preoccupazione che si tratti di una legge *ad hoc* per determinati soggetti. A vincere tali preoccupazioni e perplessità, però, sta la eccezionalità del provvedimento, e soprattutto — se ciò può servire a tranquillizzare — vi è l'interesse dell'Amministrazione. Pertanto, senza dilungarmi ulteriormente, vorrei concludere auspicando che, tenendo conto dell'interesse generale dell'amministrazione giudiziaria, tenendo conto dell'opinione espressa dai diversi organi interessati, quali la Direzione generale del Ministero, il Consiglio superiore della magistratura, e soprattutto ritenendo che questo non possa costituire un precedente per altri casi, la legge venga approvata.

P E T R O N E . È questo un provvedimento che viene al nostro esame dopo la approvazione unanime da parte dell'altro ramo del Parlamento. Non credo che, in questa sede, possano sorgere motivi particolari per affermare un principio di difformità rispetto a quanto già approvato. Dobbiamo tuttavia sottolineare come sia questa l'occasione per richiamare alla nostra attenzione l'esigenza di giungere al reclutamento dei magistrati in maniera più consona, più moderna e anche più celere. Per concludere il concorso del 1967, siamo quasi

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 31<sup>a</sup> SEDUTA (19 novembre 1969)

arrivati al 1970! Ci risulta che vi sono 700 posti vacanti rispetto all'organico: con questo sistema, quando riusciremo a coprire quei 700 posti destinati, fra l'altro, ad aumentare sempre più? Mi sia pertanto consentito un rilievo: perché, di fronte a questo pauroso vuoto dei posti d'organico il Governo, in attesa che il concorso si completasse anche con le prove orali, non ha avvertito la necessità di aumentare nel frattempo il numero dei posti, come sarebbe stato più logico? Per inciso, dirò che si era ventilata, ad un certo punto, la possibilità che venisse disposto l'aumento dei posti prima della prova orale. Il Governo avrebbe quindi dovuto provvedere in tempo utile, senza dover presentare, poi, un provvedimento che ha destato in taluni la preoccupazione di un pericoloso precedente.

Sia chiaro che noi, approvando la legge odierna, non vogliamo creare alcun precedente. Se siamo favorevoli al provvedimento è soltanto perché, dal punto di vista del merito — a parte i pareri favorevoli del Consiglio superiore della magistratura — si tratta di giovani che sono sullo stesso piano di quelli già assunti e che di questi ultimi hanno lo stesso punteggio.

T O M A S S I N I . Mi richiamo a quanto detto dal relatore sulla eccezionalità del provvedimento e sulla conseguente perplessità che esso possa costituire un precedente. Io non avrei una simile perplessità: in primo luogo perché vi è una necessità impellente e urgente, qual è quella dell'immissione di nuovi elementi che vadano a colmare la deficienza degli organici; e poi perché già esistono dei precedenti: mi riferisco ai posti di referendario alla Corte dei conti, che con decreto 17 febbraio 1969 sono aumentati da venti a trenta; lo stesso dicasi per quanto riguarda il Consiglio di Stato: con decreto del 26 marzo 1968 i posti da due sono passati a cinque.

Per tali considerazioni, ritengo pertanto che il provvedimento debba essere approvato.

Z U C C A L A ' . La mia perplessità è simile a quelle finora manifestate e quindi

non sto qui a ribadirla. Piuttosto, ho un serio dubbio in ordine all'ultimo comma dell'articolo unico: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico delle normali dotazioni dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia ». Ritengo che la dizione sia insufficiente: sarebbe stato infatti necessario, a mio avviso, indicare specificatamente quali sono i capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia che devono provvedere alla spesa.

C O P P O L A , *relatore*. La sua preoccupazione, senatore Zuccalà, non è fondata, e le stesse richieste di parere alla Commissione finanziaria erano addirittura superflue. Non siamo, infatti, di fronte ad alcun provvedimento di carattere eccezionale. Se abbiamo rilevato che esistono ben 700 posti vacanti — che sono in organico e che i bilanci prevedono normalmente — l'introduzione di 40 unità non crea alcuno spostamento, nè alcun problema di copertura.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'odierno disegno di legge. Tiene soltanto a sottolineare che non dovrebbe costituire un precedente per ulteriori concorsi; in ordine alla osservazione del senatore Petrone, tengo a chiarire che il Governo non ha alcun potere di variare il numero dei posti messi a concorso durante l'espletamento delle prove.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 10,45.*